

**ART. 1 - NUCLEO DI VALUTAZIONE
(TUEL n.267/2000, art.147)**

1. Il nucleo di valutazione, è lo strumento organizzativo cui è demandato il compito di misurazione e valutazione della performance annuale dei dirigenti ovvero dei responsabili dei servizi e degli uffici cui sono state attribuite le funzioni di all'art.107, commi 2 e 3 del T.U. 18.08.2000, n.267.
2. Il nucleo di valutazione tiene luogo, ad ogni effetto, all'organismo indipendente di valutazione (OIV) delle performance di cui all'art.14, comma 1, del D.Lgs 27 ottobre 2009, n.150.
3. Non possono far parte del nucleo di valutazione soggetti interni del Comune nonché soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art.2-Composizione e nomina del nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di cui al precedente al precedente articolo è nominato dal sindaco.
2. Il nucleo di valutazione è organo monocratico.
3. Per la nomina sono richiesti:
 - a) Il possesso della cittadinanza italiana o di paese dell'Unione Europea
 - b) Età non superiore a 65 anni
 - c) Abbia un'adeguata esperienza maturata all'interno degli Enti Locali, di competenze, esterno all'amministrazione medesima, in possesso di conoscenze tecniche e capacità motivatamente utili a favorire processi di innovazione all'interno l'amministrazione medesima e di un profilo professionale e personale ritenuto adeguato al ruolo.
 - d) Possedere un'esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del *management*, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione o valutazione della *performance* e dei risultati ovvero in possesso di un'esperienza giuridico-organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.
4. Il nucleo di valutazione resta in carica per la durata di tre anni. Per la revoca nonché per la cessazione della carica per qualsiasi altro motivo, si applica le disciplina prevista per l'organo di revisione contabile, dall'art.235 del T.U. 18.08.2000, n.267
5. Il nucleo di valutazione può essere costituito, previa stipulazione di apposita convenzione, in forma associata, con altri enti del comparto delle autonomie locali.
6. Al nucleo di valutazione sarà attribuita, con lo stesso decreto di nomina, un'indennità annua lorda omnia comprensiva non superiore a quella prevista per il revisore contabile, se in convenzione con altri Enti, al compenso stabilito dalla convenzione medesima ;

Art.3-Funzionamento del nucleo di valutazione.

Il Nucleo di valutazione esercita, in piena autonomia, le sue funzioni e competenze

A tale organo possono essere conferite ulteriori competenze di volta in volta stabilite dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.

1. Il nucleo di valutazione nello svolgimento della sua attività risponde direttamente al Sindaco. Nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, agli uffici, informazioni e/o atti; può effettuare verifiche.
Riferisce almeno due volte all'anno al Sindaco , segnalando per area, servizio o ufficio tenendo conto dell'andamento della attività amministrativa con riferimento al piano dettagliato degli obiettivi, eventuali ritardi e/o scostamenti. Formula proposte per, eventualmente conformare l'attività amministrativa agli obiettivi programmatici.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il nucleo si avvale dell'ufficio segreteria.
3. Il nucleo di valutazione elabora uno schema generale di valutazione e, d'intesa con i responsabili dei servizi, schemi dettagliati per ogni singolo servizio o ufficio
4. I responsabili dei servizi possono chiedere, al nucleo di valutazione, elementi di supporto per la valutazione dei dipendenti assegnati al loro servizio.

Art.4-Funzioni del nucleo di valutazione

- a) Monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) Comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
- c) Valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs n.150/2009, secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo, dai contratti collettivi nazionale, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) Propone, sulla base del sistema di cui all'art.7 del D.Lgs 150/2009, la valutazione annuale dei dirigenti o dei responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali , e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III del D.Lgs n.150/2009;
- f) È responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla commissione in relazione al protocollo d'intesa ANCI CIVIT 16 settembre 2010;
- g) Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- h) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- i) Cura attualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo ed il grado di condivisione del sistema di valutazione del personale, e ne riferisce al sindaco
- j) Per l'espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti amministrativi dell'Ente e può richiedere , oralmente o per iscritto, informazione ali Responsabili di P.O. .

Art.5 -brogazione di norme ed entrata in vigore.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento di organizzazione dell'Ente e/o in altri atti regolamentari e /o organizzativi del Comune di Caloveto in contrasto e/o incompatibili con il presente Regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione che provvede alla sua approvazione.

